



10.2.02

1° gennaio 2020

Regolamento comunale per allacciamenti alla rete di distribuzione di energia elettrica

Indice

I. DISPOSIZIONI GENERALI	1
1. Definizioni	1
2. Scopo e campo di applicazione.....	2
3. Compiti dell’Azienda	2
4. Basi giuridiche	2
5. Compensorio.....	3
6. Obblighi del proprietario e servitù.....	3
II. IMPIANTI E INFRASTRUTTURE.....	4
7. Rete e linee di distribuzione dell’Azienda.....	4
8. Componenti dell’allacciamento.....	5
9. Limite di proprietà	7
10. Impianti interni.....	7
III. TIPOLOGIA DI ALLACCIAMENTO	7
11. Tipi di allacciamento	7
IV. PRODUTTORI INDIPENDENTI.....	8
12. Procedura di notifica e approvazione	8
13. Remunerazione	8
14. Raccordo alla rete di distribuzione e addebito dei relativi costi.....	8
15. Esigenze tecniche per l’apparecchiatura di misurazione e addebito dei relativi costi.....	9
16. Obblighi dei produttori indipendenti.....	10
17. Obblighi del Gestore di rete.....	10
V. CONDIZIONI TECNICHE.....	10
18. Principi tecnici dell’allacciamento.....	10
19. Condizionamento termico	10

VI. MISURE DI SICUREZZA.....	11
20. Protezione delle persone e degli impianti.....	11
VII. PROCEDURA.....	12
21. Domanda d'allacciamento (avviso d'installazione).....	12
22. Progetto di allacciamento.....	12
VIII. ESECUZIONE.....	13
23. Numero di allacciamenti per immobile.....	13
24. Costruzioni accessorie.....	13
25. Rifiuto d'allacciamento.....	13
26. Modalità d'esecuzione.....	14
IX. ESERCIZIO.....	14
27. Modifiche di allacciamento.....	14
28. Manutenzione dell'allacciamento.....	15
29. Ristrutturazione e demolizione stabile.....	15
X. ASPETTI FINANZIARI.....	16
30. Costi a carico del proprietario.....	16
31. Offerta e fatturazione tassa di allacciamento.....	16
32. Calcolo della potenza garantita.....	16
33. Tassa d'allacciamento.....	16
34. Aumento di potenza.....	17
35. Riduzione della potenza e disdetta dell'allacciamento.....	18
36. Opere di genio civile.....	18
37. Altri costi a carico del proprietario.....	18
38. Modalità di pagamento.....	19
39. Oneri a carico dell'Azienda.....	19
XI. ASPETTI LEGALI.....	19
40. Violazioni e abusi.....	19
41. Contestazioni di ordine tecnico.....	20
42. Altre contestazioni: diritto applicabile e foro.....	20
XII. DISPOSIZIONI FINALI.....	20
43. Approvazione.....	20
44. Entrata in vigore.....	20
45. Allegati.....	20

Regolamento comunale per allacciamenti alla rete di distribuzione di energia elettrica

I. DISPOSIZIONI GENERALI

1. Definizioni

- ¹ **AES/VSE:** Associazione delle Aziende elettriche Svizzere che emana le raccomandazioni del settore elettrico (in particolare Balancing Concept Suisse, Distribution Code, Metering Code, Trasmission Code).
- ² **Apparecchi calorici:** impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, di condizionamento termico di ambienti mediante elettricità, di forni industriali ad uso quotidiano i cui inserimenti sono effettuati dall'Azienda mediante telecomando. Oltre a questi è considerato apparecchio calorico anche la termopompa.
- ³ **Azienda:** s'intendono le Aziende Industriali di Mendrisio (AIM). L'Azienda ha la funzione di gestore di rete, oppure di fornitore di energia elettrica o può rivestire entrambi i ruoli.
- ⁴ **BT:** bassa Tensione (400V/230V), corrispondente al livello di rete 7 (LR7).
- ⁵ **CCS:** Codice Civile Svizzero.
- ⁶ **Cliente:** colui che richiede un allacciamento per utilizzare un impianto elettrico. Di regola è il proprietario dello stabile a cui compete la responsabilità della manutenzione dell'impianto allacciato ai fini della sicurezza elettrica. Nel caso di condomini o di stabili con abitazioni plurifamiliari sono considerati Clienti i proprietari del condominio (condomini PPP comproprietari).
- ⁷ **DPS:** dispositivo di protezione contro le sovracorrenti.
- ⁸ **ElCom:** Commissione federale dell'energia elettrica che sorveglia in particolare i prezzi del mercato elettrico vincolato e il rispetto del diritto di accesso alla rete dei consumatori liberi finali.
- ⁹ **ESI:** Elettricità Svizzera Italiana (www.elettricita.ch).
- ¹⁰ **ESTI:** Ispettorato federale degli Impianti a corrente forte.
- ¹¹ **LAEl:** Legge sull'approvvigionamento elettrico (RS 734.7).
- ¹² **LEne:** Legge sull'energia (RS 730.0).
- ¹³ **MT:** media tensione (11 kV), corrispondente al livello di rete 5 (LR5).
- ¹⁴ **OAEl:** Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (RS 734.71).
- ¹⁵ **OEn:** Ordinanza sull'energia (RS 730.01).

- ¹⁶ **OIBT:** Ordinanza federale sugli impianti a bassa tensione (RS.734.27).
- ¹⁷ **PAE:** Prescrizioni delle Aziende Elettriche (Svizzera italiana).
- ¹⁸ **PEN:** conduttore che svolge contemporaneamente funzione sia di protezione sia di neutro.
- ¹⁹ **Produttore indipendente:** chi produce energia elettrica per il proprio fabbisogno e/o che immette in rete energia prodotta.
- ²⁰ **RaSi:** rapporto di sicurezza.
- ²¹ **Swissgrid:** Società nazionale che gestisce la rete di trasporto in alta tensione. Ente accreditato per le garanzie di origine.
- ²² **Titolare dell'allacciamento:** proprietario del fondo e/o dello stabile allacciato, i condomini (comproprietari PPP) e i beneficiari di un diritto di superficie di un determinato immobile.

2. Scopo e campo di applicazione

- ¹ Il presente Regolamento per gli allacciamenti alla rete di distribuzione dell'energia elettrica è applicabile a tutti i Clienti residenti nel comprensorio di distribuzione coperto dalle AIM.
- ² Esso disciplina i rapporti tra l'Azienda e i Clienti nel campo degli allacciamenti alla rete di distribuzione di energia elettrica per quanto riguarda alla loro esecuzione, modifica, manutenzione nonché gli aspetti finanziari (tasse di allacciamento).
- ³ Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento fa stato il Regolamento per la fornitura di energia elettrica (pubblicato sul sito internet dell'Azienda) al quale si rinvia espressamente.

3. Compiti dell'Azienda

- ¹ L'Azienda costruisce, gestisce e mantiene secondo lo stato della tecnica gli impianti della rete di distribuzione di energia elettrica di sua proprietà, tenuto conto delle normative internazionali, federali e cantonali ed eventualmente comunali, nonché delle prescrizioni relative al settore elettrico.

4. Basi giuridiche

- ¹ Il presente Regolamento, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore, come pure qualsiasi eventuale contratto particolare, costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra l'Azienda e i suoi Clienti. Esse sono applicabili in particolare a tutti i proprietari di impianti elettrici già allacciati alla rete di distribuzione dell'Azienda così come pure per i nuovi allacciamenti.
- ² Il Cliente ha il diritto di ricevere, a richiesta, un esemplare del presente Regolamento e delle relative tariffe. Questi documenti possono essere inoltre consultati e scaricati tramite il sito internet dell'Azienda.
- ³ Il presente Regolamento e i relativi allegati possono essere modificati dal Legislativo della Città di Mendrisio. In caso di divergenza tra l'esemplare cartaceo in possesso del Cliente fa stato la versione aggiornata, approvata dal Consiglio comunale e ratificata dall'Autorità superiore che di regola è pubblicata sul sito internet dell'Azienda.

- ⁴ In casi particolari, quali allacciamenti fuori dalla zona edificabile o in media tensione, l'Azienda può stabilire condizioni speciali di allacciamento, orientandosi, per quanto possibile, ai criteri stabiliti dal presente Regolamento per le fattispecie più vicine.
- ⁵ Per tutto quanto non specificatamente qui contemplato e previsto, fa stato ed è dunque applicabile, il Regolamento per la fornitura di energia elettrica, nonché le altre disposizioni e prescrizioni tecniche emanate dall'Azienda.
- ⁶ Restano riservate le normative internazionali, federali o cantonali applicabili in materia e le prescrizioni emanate dalla AES/VSE.

5. Comprensorio

- ¹ Il presente Regolamento si applica al comprensorio di distribuzione dell'Azienda. Il comprensorio di distribuzione dell'Azienda è quello descritto all'art. 5 RLA-LAEI e al relativo allegato.
- ² Il perimetro del comprensorio coincide generalmente con quello delle zone edificabili dei piani regolatori dei Comuni/Quartieri, all'interno del quale l'Azienda è tenuta di principio ad eseguire gli allacciamenti richiesti per legge o per convenzione.
- ³ Al di fuori delle zone edificabili (piano regolatore) l'Azienda non è di regola tenuta ad effettuare l'allacciamento salvo disposizione contraria delle leggi applicabili al settore (vedi art. 7 LA-LAEI). Il rilascio di singole autorizzazioni non obbliga l'Azienda a concederne altre né estendere e potenziare quelle esistenti. Deroghe al di fuori delle zone edificabili sono di esclusiva competenza dell'Azienda, riservati i vincoli imposti dal diritto cantonale e federale.
- ⁴ Fuori dal perimetro della zona edificabile è fatturato il costo reale della parte dell'impianto necessario alla realizzazione dell'allacciamento dal punto di raccordo, alla rete di distribuzione dell'Azienda, per quanto ciò sia conciliabile con il diritto superiore. L'Azienda si assume l'onere dell'eventuale maggiore dimensionamento dell'impianto, riservandosi con ciò il diritto di alimentare altri Clienti fino a concorrenza della portata nominale dello stesso, senza versare ristorni al titolare dell'allacciamento.

6. Obblighi del proprietario e servitù

- ¹ Diritto di attraversamento. Ogni Cliente è tenuto a concedere all'Azienda (di regola gratuitamente) le servitù necessarie per gli impianti che alimentano il suo allacciamento e quelle relative all'installazione e alla manutenzione delle componenti di un impianto di rete (in particolare per la posa degli impianti e l'attraversamento del sedime).
- ² Diritto di accesso. Il Proprietario del fondo sul quale transita un allacciamento ha l'obbligo di consentire agli addetti dell'Azienda l'accesso in ogni momento al fondo stesso, in particolare al punto di allacciamento (punto di fornitura) ai sistemi di conteggio dell'energia (contatori) con ogni veicolo e mezzo idoneo per la costruzione, l'esercizio e per le necessità di controllo e sorveglianza, nonché la manutenzione degli impianti, ivi compreso il diritto di occupare provvisoriamente il sedime ogni qualvolta fosse necessario per i suddetti lavori. A tale scopo verranno stipulate apposite convenzioni di servitù.
- ³ Nei casi di condotte sotterranee il proprietario è inoltre tenuto a mantenere libero e sgombero il tracciato delle condotte, nel senso che sull'area sopraccitata, larga almeno 1.50 m non potranno sorgere costruzioni edili né crescere alberi di alto fusto e/o con radici profonde.

- ⁴ Nei casi di condotte aeree il proprietario si impegna altresì a non piantare alberi ad alto fusto a distanze insufficienti da una linea aerea. Egli autorizza in ogni tempo il taglio di rami o di alberi che possono dare luogo a perturbazioni sulla linea aerea. Rimane riservato il diritto al risarcimento per eventuali danni alle proprietà ed alle culture provocati dall'Azienda.
- ⁵ Il proprietario di un fondo al beneficio di un allacciamento si impegna ad accordare (di regola gratuitamente) l'installazione sul proprio terreno di parti di impianti destinate ad alimentare terzi. A tale scopo verranno stipulate apposite convenzioni di servitù.
- ⁶ Qualora l'allacciamento attraversasse il fondo di terzi, spetta al titolare dello stabile da allacciare il compito di richiedere la servitù per le opere di genio civile di sua proprietà (in particolare posa condotta). Il titolare dell'allacciamento dovrà ottenere i relativi permessi ed autorizzazioni dai singoli proprietari sul quale transita il suo allacciamento, procedendo con la sottoscrizione di una convenzione da iscriversi all'Ufficio Registri. Il testo della convenzione o degli accordi conclusi tra privati dovrà in particolare contenere il diritto ad installare e a mantenere sul fondo altrui una condotta sotterranea comprese le altre indispensabili strutture ed altre opere accessorie, oltre che indicare quanto già esposto ai punti precedenti. Copie di tali accordi o convenzioni tra le parti dovranno essere inviati all'Azienda.
- ⁷ Tutte le spese derivanti dalla servitù, con particolare riferimento alle tasse dell'Ufficio Registri e alle eventuali indennità da versare ai proprietari dei fondi gravati sui quali transitano le condotte, sono integralmente posti a carico del titolare dell'allacciamento.
- ⁸ Nel caso che l'alimentazione di un immobile richiedesse l'installazione di una cabina di trasformazione, il proprietario deve mettere a disposizione dell'Azienda il locale e lo spazio necessario. I locali rispettivamente lo spazio messo a disposizione rimangono di principio di proprietà del titolare dell'allacciamento, mentre gli impianti elettromeccanici sono di proprietà dell'Azienda. L'ubicazione del locale atto ad ospitare la cabina di trasformazione viene fissata d'intesa fra l'Azienda ed il proprietario e deve rispondere ai requisiti tecnici richiesti dall'Azienda. L'occupazione del locale o dello spazio destinato alla cabina, i diritti di passo e di accesso e quelli di posa e di mantenimento dei collegamenti elettrici sotterranei, verranno iscritti nel Registro fondiario, nella forma e nelle modalità convenute fra le parti. L'Azienda ha il diritto di usare la cabina di trasformazione anche per l'alimentazione di terzi.
- ⁹ Restano riservati gli artt. 676, 691, 693 e 742 del CCS.
- ¹⁰ L'Azienda può inoltre far capo all'espropriazione secondo le modalità previste dalla legge.

II. IMPIANTI E INFRASTRUTTURE

7. Rete e linee di distribuzione dell'Azienda

- ¹ La rete dell'Azienda comprende le linee di distribuzione, gli impianti di trasformazione, gli armadi di distribuzione, le linee di allacciamento, le linee di alimentazione e gli impianti di illuminazione pubblica come pure le linee di teleselezione, di telecomando e di telemisura.
- ² Le linee di distribuzione servono all'urbanizzazione dei fondi e ad esse sono raccordati gli armadi di distribuzione e le linee di allacciamento degli impianti dei Clienti.
- ³ La rete di distribuzione è in linea di principio riservata alla trasmissione di dati e segnali dell'Azienda. Le eccezioni richiedono l'autorizzazione esplicita dell'Azienda e sono soggette ad indennizzo.

8. Componenti dell'allacciamento

- ¹ L'allacciamento si compone di diversi elementi (vedi schema Allegato 1) e come meglio qui di seguito specificato.
- ² Armadio di allacciamento. È un armadio fornito dal Cliente tramite il suo elettricista installatore, adibito ad ospitare i collegamenti elettrici mediante cassetta d'introduzione, i sistemi di conteggio dell'energia, i DPS d'abbonato e altri allacciamenti quali per esempio telefono, comunicazione e altri vettori energetici. In questo contesto il Cliente, rispettivamente il suo installatore, prenderanno in considerazione le esigenze tecniche espresse dall'Azienda con particolare riferimento alla lettura a distanza da realizzare in un unico punto dei contatori acqua, gas e elettricità.
Lo spazio necessario per la posa dell'armadio deve essere messo a disposizione dal Cliente e la sua ubicazione concordata preventivamente con l'Azienda.
- ³ Cassetta d'introduzione. Contiene la testa cavo d'allacciamento ed il DPS d'allacciamento. Per definizione del limite di rete secondo l'OIBT, la cassetta d'introduzione fa parte dell'impianto interno. Il titolare dell'allacciamento ne è il proprietario e si occupa della manutenzione necessaria. La cassetta d'introduzione ed il suo contenuto sono da considerare parte integrante dell'immobile e non può essere pertanto rimossa o asportata dal Cliente, per esempio in caso di vendita dell'immobile o di cessazione della validità del diritto di superficie a sé stante e permanente.
- ⁴ DPS. Tale elemento di protezione può essere costituito da fusibili oppure da un'apparecchiatura automatica magnetotermica.
- ⁵ Tubo proteggi cavo. Il tubo proteggi cavo collega l'armadio d'allacciamento alla rete di distribuzione. Il Cliente lo posa, a sue spese, anche sul terreno pubblico, seguendo le relative direttive tecniche impartite dall'Azienda. Prima della chiusura dello scavo il Cliente farà rilevare il tracciato dall'Azienda. L'Azienda si riserva il diritto di non posare il cavo di allacciamento qualora il tubo proteggi cavo non fosse posato seguendo le direttive tecniche o in assenza di un rilievo. Eventuali maggior costi per difficoltà di posa saranno fatturati al Cliente.
- ⁶ Cavo di allacciamento. Il cavo di allacciamento è posato e raccordato dall'Azienda.
- ⁷ Sistemi di conteggio dell'energia (contatori). I contatori, gli apparecchi di misura e di comando e gli impianti di telelettura vengono forniti e installati dall'Azienda e restano di sua proprietà. Le spese di manutenzione sono a carico dell'Azienda. I costi ricorrenti per la trasmissione dati sono a carico del Cliente secondo quanto indicato nel tariffario pubblicato sul sito dell'Azienda e sono disciplinati da leggi e direttive di ordine superiore. Il proprietario dell'immobile rispettivamente il Cliente, deve far eseguire a proprie spese e secondo le istruzioni dell'Azienda tutti gli impianti necessari all'allacciamento dei sistemi di conteggio dell'energia e di telecomando. Il proprietario deve pure mettere a disposizione dell'Azienda lo spazio necessario alla posa di tali apparecchi. I sistemi di conteggio di misura ed eventualmente quelli di ricezione del segnale di telecomando sono posati di regola dall'Azienda all'interno dell'armadio di allacciamento.
L'Azienda può chiedere che i sistemi di conteggio dell'energia siano accessibili dall'esterno e posti a ridosso della recinzione per mezzo di appropriate nicchie. Le spese di costruzione delle nicchie sono a carico del proprietario.

Questa norma è obbligatoria per le nuove case unifamiliari e le nuove case di vacanza: per permettere la telelettura, il Cliente deve posare e mettere a disposizione un tubo di collegamento tra il quadro contenente il conteggio dell'energia e i contatori per l'acqua potabile e, se presente, anche per il gas.

Le spese di montaggio e smontaggio dei sistemi di conteggio dell'energia sono a carico dell'Azienda.

Per ulteriori dettagli sono applicabili le PAE.

- ⁸ Cabina di trasformazione. Per nuovi allacciamenti o per il rifacimento di vecchi allacciamenti la fornitura/misura dell'energia è effettuata in BT e la cabina di trasformazione è di proprietà dell'Azienda.

Laddove è necessaria la posa di una cabina di trasformazione, la centralizzazione dell'impianto principale raccordato alla cabina e la misura dell'energia devono essere eseguite nelle sue immediate vicinanze, se possibile in un locale adiacente. La posa di contatori nella cabina di trasformazione dell'Azienda non è ammessa.

Nel caso in cui l'alimentazione di un immobile richiedesse l'installazione di una cabina di trasformazione, questa viene realizzata a cura e spese dell'Azienda, che ne rimane proprietaria e si occuperà della relativa manutenzione.

Se necessario, il Cliente deve mettere a disposizione dell'Azienda il locale e lo spazio atti ad ospitare la cabina di trasformazione. I locali rispettivamente lo spazio messo a disposizione rimangono di principio di proprietà del Cliente, mentre gli impianti elettromeccanici sono di proprietà dell'Azienda.

L'ubicazione del locale atto ad ospitare la cabina di trasformazione viene fissata d'intesa fra l'Azienda ed il Cliente E deve rispondere ai requisiti tecnici richiesti dall'Azienda.

L'occupazione del locale o dello spazio destinato alla cabina, i diritti di passo e di accesso e quelli di posa e di mantenimento dei collegamenti elettrici sotterranei, verranno iscritti nel Registro fondiario, secondo quanto convenuto fra le Parti, tenuto conto che l'Azienda deve poter accedere in ogni momento durante tutto l'anno.

L'Azienda ha il diritto di usare la cabina di trasformazione anche per l'alimentazione di terzi.

- ⁹ Allacciamento in MT. In casi particolari ed in conformità alle normative e prescrizioni applicabili al settore (Distribution Code), l'Azienda può concedere la fornitura/misura in MT. In tali casi la cabina di trasformazione è di proprietà del Cliente, che ne è responsabile sia per la parte elettromeccanica sia per la parte di genio civile. Per l'allacciamento della cabina verrà richiesta dall'Azienda la posa di almeno un interruttore di potenza e della misura dell'energia in MT, componenti che rimarranno di proprietà dell'Azienda.

Il titolare dell'allacciamento della cabina avrà la responsabilità del Proprietario di un'opera secondo quanto previsto dalle disposizioni del CO, rispettivamente la responsabilità di un Proprietario d'impianto secondo i disposti di diritto federale applicabili al settore elettrico.

Tutte le spese conseguenti al mantenimento della cabina di trasformazione in stato idoneo al suo buon funzionamento, nonché i relativi costi di manutenzione e riparazione sono a carico del Cliente che può delegare questo compito all'Azienda.

- ¹⁰ Messa a terra. Nel punto di allacciamento il proprietario dello stabile deve mettere a disposizione un collegamento adeguato alla messa a terra del PEN. L'uso dell'allacciamento dell'acqua potabile quale dispersore di terra è vietato.

9. Limite di proprietà

- ¹ I morsetti d'entrata del DPS di introduzione sono il limite tra la rete (di proprietà dell'Azienda) e l'impianto interno (di proprietà privata) e sono pure il punto di fornitura e di allacciamento (vedi Allegato 1).
- ² Tutte le opere di genio civile relative all'allacciamento sono eseguite e pagate dal proprietario del fondo. Queste appartengono al proprietario del fondo sino al limite della propria particella.
- ³ Per contro le parti di genio civile dell'allacciamento su area pubblica o di terzi rimangono di proprietà dell'Azienda che se ne assume le relative spese di manutenzione.
- ⁴ Tutte le altre componenti dell'allacciamento - che non appartengono al proprietario secondo quanto indicato nei punti precedenti - sono di proprietà dell'Azienda che si occupa della relativa manutenzione e se ne assume i relativi costi.

10. Impianti interni

- ¹ L'impianto interno è privato ed appartiene al proprietario dello stabile. Conformemente all'OIBT l'impianto interno ha inizio dai morsetti d'entrata del DPS d'introduzione.
- ² I proprietari sono tenuti a far eseguire e mantenere in buono stato e a riparare immediatamente qualsiasi difetto constatato in apparecchi o in parti dell'impianto interno conformemente all'OIBT e alle prescrizioni tecniche del settore. I costi derivanti sono a loro carico.
- ³ I sigilli dell'Azienda possono essere asportati unicamente previa autorizzazione della stessa.
- ⁴ A seconda della periodicità di controllo, l'Azienda richiede al proprietario dell'impianto il rapporto di sicurezza RaSi, rilasciato da un controllore autorizzato.

III. TIPOLOGIA DI ALLACCIAMENTO

11. Tipi di allacciamento

- ¹ Allacciamenti standard. Sono considerati tali gli allacciamenti trifase permanenti e facenti parte dell'immobile. I costi relativi sono regolati nell'art. 33. Di regola sono eseguiti mediante cavi sotterranei.
- ² Piccoli allacciamenti monofase. Vengono concessi allacciamenti monofase solo per piccoli impianti come per esempio: cabine telefoniche, distributori automatici di biglietti, amplificatori TV, specchi riscaldati, ecc. I costi relativi sono regolati nell'art. 33.
- ³ Allacciamenti per impianti speciali. Sono segnatamente considerati tali gli allacciamenti per impianti di illuminazione decorativa e cartelli luminosi vari. I costi relativi sono contemplati all'art. 33.
- ⁴ Allacciamento dei produttori indipendenti. Le disposizioni procedurali e tecniche per l'allacciamento dei produttori indipendenti sono regolate nel titolo IV del presente regolamento.

⁵ Allacciamenti provvisori per cantieri. È considerato un allacciamento temporaneo allorché vi è un'alimentazione di cantiere destinata a essere rimossa al termine dei lavori di costruzione. L'allacciamento provvisorio di cantiere deve essere smontato al momento della messa in esercizio del nuovo allacciamento definitivo. I costi relativi all'allacciamento provvisorio sono indicati all'art. 33. L'allacciamento di cantiere si effettua tramite un armadio fornito dall'Azienda che contiene la valvola d'introduzione e il contatore. Il quadro di cantiere dell'impresa di costruzione sarà collegato mediante cavo con presa modello CEE. Casi particolari saranno oggetto di uno speciale preventivo da parte dell'Azienda.

⁶ Allacciamenti manifestazioni temporanee. Sono considerati tali gli allacciamenti provvisori per feste, esposizioni, manifestazioni e spettacoli ecc. che durano da pochi giorni a qualche settimana. Tale allacciamento è alimentato mediante quadro o colonnetta messa a disposizione dall'Azienda. I costi relativi sono contemplati all'art. 33.

IV. PRODUTTORI INDIPENDENTI

12. Procedura di notifica e approvazione

¹ I richiedenti di impianti nuovi sono tenuti a notificare il loro progetto all'Azienda tramite il formulario ESI (IPE), scaricabile sul sito www.elettricità.ch.

² Per impianti di produzione di energia oltre i 30kVA, il progetto deve essere approvato dall'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI).

³ La notifica per la remunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi (RIC o altro) o per il versamento di un contributo unico, va trasmessa direttamente agli enti preposti.

13. Remunerazione

¹ La remunerazione dell'immissione di elettricità generata da energie rinnovabili (forza idrica fino a 10 MW, fotovoltaico, energia eolica, geotermia, biomassa e rifiuti da biomassa) sarà effettuata a partire dalla data di messa in servizio dell'impianto che dovrà però essere seguita dal completamento delle procedure e certificazione secondo quanto previsto dai disposti di legge.

² Se di competenza dell'Azienda, la remunerazione dell'energia immessa in rete avverrà in base all'art. 15 LEn ed all'art. 12 OEn ed è visibile nel tariffario pubblicato sul sito dell'Azienda.

14. Raccordo alla rete di distribuzione e addebito dei relativi costi

¹ È definito raccordo l'allacciamento fisico dell'impianto di produzione alla rete elettrica dell'Azienda. Le modalità di raccordo alla rete di distribuzione vengono definite dall'Azienda, tenuto conto del punto di alimentazione economicamente e tecnicamente più vantaggioso.

² I costi di raccordo ed allacciamento degli impianti di produttori indipendenti al punto di immissione nella rete dell'Azienda vengono stabiliti secondo la tassa d'allacciamento contemplata all'art. 33 e sono a carico del produttore indipendente.

- ³ Se l'allacciamento o l'esercizio di impianti di produzione necessitano di un potenziamento della rete di distribuzione, i relativi costi supplementari generati, non fanno parte dei costi di rete, bensì fanno parte delle prestazioni di servizio della società nazionale di rete Swissgrid. Tale potenziamento verrà eseguito previa approvazione ElCom.
- ⁴ Ai Produttori indipendenti vengono inoltre fatturati i costi aggiuntivi relativi alla gestione del punto di misura. Essi di regola si compongono di:
- costi una tantum per la messa in servizio dell'impianto fotovoltaico in relazione a prestazioni dell'Azienda quali in particolare la certificazione dei dati forniti e la compilazione e raccolta di documentazione da inoltrare a Swissgrid. L'imputazione dei costi una tantum verrà nuovamente effettuata e riscossa ogni volta che dovrà essere effettuata una ricertificazione, dovuta a modifica della configurazione dell'impianto (in particolare per i casi di variazione di potenza installata o di modifica da immissione in rete ad autoconsumo o viceversa); questi costi sono contemplati all'art. 33;
 - costi ricorrenti quali in particolare la lettura del contatore, l'elaborazione/preparazione dati, la messa a disposizione sul portale di Swissgrid dei valori di immissione in rete secondo la periodicità definita; questi costi saranno tuttavia disciplinati dalle disposizioni della ElCom e verranno fatturati al produttore sulla base del tariffario pubblicato sul sito dell'Azienda e disciplinati da leggi e direttive di ordine superiore.

15. Esigenze tecniche per l'apparecchiatura di misurazione e addebito dei relativi costi

- ¹ Gli apparecchi di misura vengono forniti dall'Azienda e restano di sua proprietà.
- ² Nel caso di allacciamento con autoconsumo, le tipologie di raccordo e conteggio sono illustrate nel documento redatto dall'Ufficio federale dell'energia (UFE) "Guida pratica per il consumo proprio", versione 2.0, aprile 2019.
- ³ Il raggruppamento ai fini del consumo proprio (RCP) devono essere equipaggiate con un contatore unico bidirezionale dell'Azienda per la fornitura e prelievo di energia dell'intera comunità di autoconsumo. L'Azienda fatturerà secondo le tariffe in vigore l'energia prodotta e consumata rilevata dal contatore unico bidirezionale.
- ⁴ Per gli impianti di produzione con immissione totale in rete dell'energia prodotta, è necessario installare un contatore dedicato.
- ⁵ Impianti di produzione con una potenza allacciata superiore a 30 kVA devono essere muniti, per il tramite dell'Azienda ed in applicazione dell'OAEI, di un dispositivo per la misurazione del profilo di carico con trasmissione automatica dei dati. I produttori sostengono gli eventuali costi di installazione (aumento di potenza, giusta l'art. 33 del presente Regolamento) e i costi ricorrenti, che verranno fatturati sulla base del tariffario pubblicato sul sito dell'Azienda.

16. Obblighi dei produttori indipendenti

- ¹ I produttori indipendenti sono tenuti a prendere a proprie spese provvedimenti necessari ad evitare effetti perturbatori e pericolosi sulla rete dell'Azienda.
- ² I produttori indipendenti devono inoltre provvedere affinché, in caso di interruzione di corrente o sospensione nella rete dell'Azienda, i loro impianti di produzione vengano automaticamente disinseriti e separati dalla rete dell'Azienda e affinché gli stessi non possano venire ricollegati prima del reinserimento della tensione nella rete dell'Azienda (cfr. OIBT).

17. Obblighi del Gestore di rete

- ¹ I gestori di rete sono tenuti, nel loro comprensorio, a ritirare in una forma appropriata per la rete e a remunerare tutta l'energia immessa in rete da nuovi impianti di forza idrica fino a 10 MW, fotovoltaico, energia eolica, geotermia, biomassa e rifiuti da biomassa, sempre che tali nuovi impianti abbiano un'ubicazione appropriata, conformemente alle disposizioni di legge.
- ² In caso di problemi nella gestione della rete di distribuzione l'Azienda ha il diritto di richiedere l'interruzione o la diminuzione della produzione.

V. CONDIZIONI TECNICHE

18. Principi tecnici dell'allacciamento

- ¹ L'Azienda esegue per principio tutti gli allacciamenti di nuovi impianti alla rete di distribuzione nel comprensorio di sua pertinenza, alle vigenti condizioni tariffali, nel limite delle proprie capacità tecnico-giuridico-economiche.
- ² L'allacciamento è limitato dalle condizioni richieste per lo stesso e dalla capacità tecnica della rete.
- ³ I livelli di tensione della fornitura sono regolati specificatamente nel relativo Regolamento per la fornitura di energia elettrica.

19. Condizionamento termico

- ¹ L'allacciamento di apparecchi elettrici per il condizionamento termico (in particolare riscaldamento diretto, ad accumulazione o a termopompa, impianti di climatizzazione, piscine, saune) è soggetto ad autorizzazione delle autorità cantonali preposte e dell'Azienda.
- ² Il diritto alla doppia tariffa è regolato nel tariffario pubblicato sul sito dell'Azienda.
- ³ La domanda di autorizzazione per l'allacciamento di apparecchi elettrici per il condizionamento termico è da inoltrare all'Azienda e deve essere allestita come indicato nelle PAE.
- ⁴ L'Azienda rilascia l'autorizzazione non appena possibile, con l'indicazione delle eventuali condizioni specifiche di utilizzo (ad esempio: fasce orarie, modalità di avviamento).

⁵ È facoltà dell'Azienda rifiutare la predetta autorizzazione allorquando:

- la disponibilità della rete di distribuzione non è confacente all'installazione dell'impianto del Cliente;
- il Cliente non ha provveduto a richiedere ed ottenere la specifica autorizzazione rilasciata dalle autorità cantonali preposte;
- per motivi di ordine tecnico, economico o di interesse generale che impongono limitazioni all'uso di energia elettrica;
- il rilascio di singole autorizzazioni per il condizionamento termico non obbliga l'Azienda a concederne altre né ad estendere e potenziare quelle esistenti.

VI. MISURE DI SICUREZZA

20. Protezione delle persone e degli impianti

¹ Ogni persona fisica o giuridica, in particolare il proprietario di un fondo e/o il Cliente che intende eseguire o far eseguire da terzi (in prossimità di impianti elettrici) lavori di costruzione con mezzi meccanici, esplosioni, ivi compreso, lavori di scavo di qualsiasi genere, taglio alberi, su area pubblica o privata o lavori di altro tipo, che potrebbero danneggiare terze persone, nonché gli impianti stessi di proprietà dell'Azienda oppure metterne in pericolo il loro esercizio, deve:

- preventivamente informarsi presso l'Azienda sull'esistenza e sulla posizione di eventuali condotte/impianti/linee e cavi, richiedendo le relative planimetrie aggiornate (richiesta piani tramite il sito dell'Azienda);
- avvertire con sufficiente anticipo l'Azienda prima di procedere con i lavori; per l'eventuale messa fuori servizio della rete/cavi nella "zona di rischio".

² Prima del riempimento dello scavo è necessario nuovamente mettersi in contatto con l'Azienda affinché le condotte/impianti/linee e cavi messi allo scoperto possano essere rilevati e ne possa venir controllata la protezione.

³ Dal canto suo l'Azienda:

- fornirà le planimetrie aggiornate con validità limitata a 3 (tre) mesi. I costi di rilascio saranno posti a carico del Cliente secondo quanto indicato sul modulo richiesta piani scaricabile dal sito dell'Azienda;
- ordinerà le misure di sicurezza adeguate a protezione dei propri impianti/infrastrutture, secondo quanto previsto dalle prescrizioni applicabili al settore elettrico. I costi di attuazione di tali provvedimenti saranno posti a carico del Cliente;
- richiederà la partecipazione alle spese qualora si rendessero necessari spostamenti delle infrastrutture esistenti. In tal senso l'Azienda provvederà ad allestire lo specifico preventivo da sottoporre al Cliente.

⁴ Se in prossimità di un allacciamento aereo il Cliente deve eseguire lavori (in particolare rinnovo di facciate, rifacimento tetto, ecc.) che comportano il pericolo di contatto con i conduttori, egli dovrà avvertire preventivamente l'Azienda che provvederà alla protezione dei conduttori o alla messa fuori esercizio della linea. L'Azienda si riserva di chiedere al Cliente una partecipazione ai costi così generati.

VII. PROCEDURA

21. Domanda d'allacciamento (avviso d'installazione)

- ¹ La procedura qui di seguito descritta si applica sia ai nuovi allacciamenti sia alle modifiche/ampliamenti di quelli esistenti, come pure agli allacciamenti provvisori, per manifestazioni temporanee e nei casi di installazione di apparecchi suscettibili di creare perturbazioni.
- ² L'Azienda esegue per principio tutti gli allacciamenti (incluso produttori indipendenti) di nuovi impianti alla rete di distribuzione nel limite degli artt. 5 e 6 previo espletamento delle pratiche amministrative della domanda di allacciamento.
- ³ Ogni richiesta di nuovo allacciamento o modifica di allacciamento e/o potenziamento di allacciamento esistente deve essere formulata tramite il modulo delle Aziende denominato "*Avviso d'installazione*". Questo modulo deve essere inoltrato all'Azienda prima dell'esecuzione dell'allacciamento.
- ⁴ La richiesta deve essere inoltrata dall'installatore elettricista autorizzato che rappresenta il proprietario nei confronti dell'Azienda, corredata dallo schema e da una planimetria dettagliata del fondo sul quale sorge lo stabile o l'impianto da allacciare.
- ⁵ La planimetria deve essere chiara in modo da poter localizzare senza difficoltà il luogo, il Comune, il Quartiere o la frazione, il numero di mappale e la via e numero civico dove si trova lo stabile interessato.
- ⁶ La richiesta di allacciamento deve contenere l'indicazione delle potenze (rispettivamente della corrente massima permessa) da installare e da raccordare alla rete secondo le prescrizioni tecniche.
- ⁷ È necessaria l'autorizzazione dell'Azienda per l'installazione di impianti o apparecchi che potrebbero causare disturbi alla rete quali armoniche, forti oscillazioni di tensione (saldatrici, motori, convertitori statici, ecc.) oppure che potrebbero assorbire eccessivamente il segnale di telecomando dell'Azienda. A tale scopo il Cliente dovrà compilare l'apposito formulario (Formulario tecnico per la valutazione delle perturbazioni), scaricabile dal sito internet www.elettricità.ch.
- ⁸ L'installazione d'impianti produttori di energia indipendenti (tramite formulario IPE, scaricabile dal sito internet www.elettricità.ch) deve essere comunicata all'Azienda. Per i produttori indipendenti fanno inoltre stato le disposizioni del titolo IV del presente Regolamento.

22. Progetto di allacciamento

- ¹ L'Azienda decide sul tipo, sul modo di esecuzione, sul punto di derivazione di un allacciamento, sul tracciato e sulla sezione dei cavi. L'Azienda decide inoltre il punto di collegamento alla rete, in particolare il luogo ed il livello di tensione. Qualora il proprietario esprimesse esigenze particolari i costi supplementari derivanti gli saranno addebitati.
- ² Nella definizione del progetto di allacciamento l'Azienda tiene conto nella misura del possibile dei desideri del richiedente, in particolare per definire il punto di introduzione come pure la posizione della cassetta d'introduzione, dei sistemi di conteggio dell'energia e di comando.

VIII. ESECUZIONE

23. Numero di allacciamenti per immobile

- ¹ L'Azienda esegue di regola un solo allacciamento per ogni immobile o mappale alimentato dalla rete di distribuzione.
- ² Per immobili appartenenti allo stesso complesso come pure a comunità di autoconsumo può essere concesso un solo allacciamento in accordo con l'Azienda, con derivazioni che costituiscono parte integrante dell'impianto interno e pertanto devono essere eseguite a spese e a cura del proprietario.
- ³ L'Azienda ha il diritto di collegare più immobili mediante un'unica condotta comune, come pure di derivare da qualsiasi allacciamento altri raccordi, indipendentemente dalle tasse precedentemente pagate.
- ⁴ L'Azienda si riserva altresì di fare iscrivere nel Registro fondiario le servitù relative a questi raccordi e quelle determinate dalla presenza di impianti di distribuzione di sua proprietà.

24. Costruzioni accessorie

- ¹ Le costruzioni accessorie quali autorimesse, rustici e altri impianti che interessano un unico complesso, devono essere alimentate in derivazione dell'impianto interno principale.
- ² Se le costruzioni accessorie e lo stabile principale sono divise da aree pubbliche, l'Azienda decide in merito alle modalità di allacciamento.

25. Rifiuto d'allacciamento

- ³ L'Azienda può rifiutare o staccare l'allacciamento in particolare quando gli impianti:
 - a) non sono conformi ai disposti del presente Regolamento;
 - b) non sono conformi alle normative internazionali, federali, cantonali e alle prescrizioni del settore elettrico;
 - c) sono stati eseguiti da ditte o persone che non sono in possesso di un'autorizzazione ad installare, secondo l'OIBT;
 - d) disturbano gli impianti elettrici di altri Clienti causando armoniche, effetti di risonanza, abbassamenti di tensione oltre i limiti delle normative e raccomandazioni tecniche in vigore;
 - e) assorbono in maniera eccessiva il segnale di telecomando dell'Azienda.
 - f) quando viene a cadere il principio di economicità, rispettivamente quando ci sono ostacoli tecnici e/o giuridici che ne impediscono o ostacolano l'esecuzione.
- ⁴ I costi relativi ai provvedimenti necessari all'eliminazione degli inconvenienti citati e derivanti dalla relativa messa in conformità sono a carico del Cliente.
- ⁵ Queste disposizioni si applicano parimenti a qualsiasi ulteriore modifica, ampliamento e rifacimento di un impianto o di apparecchi precedentemente ammessi e approvati.

26. Modalità d'esecuzione

- ¹ I collegamenti tra la rete di distribuzione e il punto d'allacciamento vengono eseguiti dall'Azienda o dai suoi incaricati.
- ² L'Azienda esegue l'allacciamento entro un termine stabilito tra le parti allorché tutte le condizioni tecniche e amministrative sono adempiute (in particolare l'ottenimento dei permessi di costruzione, rispettivamente, se necessaria, l'approvazione dell'Ispettorato federale a corrente forte - ESTI e il pagamento della tassa richiesta per l'allacciamento).
- ³ Nel caso in cui è prevista l'iscrizione a Registro fondiario di servitù gravanti i fondi, l'allacciamento di regola viene attivato solo se le relative convenzioni sono state firmate e debitamente iscritte.

IX. ESERCIZIO

27. Modifiche di allacciamento

- ¹ Se il proprietario, con trasformazioni o ricostruzioni sul suo fondo, provoca lo spostamento, la modifica o il rifacimento dell'allacciamento esistente, tutte le spese che ne derivano sono a suo carico. Anche per le modifiche di allacciamento già esistente è necessario inoltrare il modulo "Avviso d'installazione" secondo la procedura descritta in precedenza.
- ² L'Azienda, previo esame della situazione che rende necessaria una modifica dell'allacciamento definisce, in accordo con il proprietario, i dettagli del nuovo allacciamento.
- ³ Nel caso di sostituzione della rete aerea con una rete sotterranea, l'Azienda stabilirà, sentito il proprietario, la ripartizione delle spese per il nuovo allacciamento.
- ⁴ Se la modifica richiede un incremento di potenza, l'aspetto finanziario è regolato dall'art. 33.
- ⁵ Le opere di genio civile sono a carico del proprietario dello stabile, analogamente a quanto stabilito per i nuovi allacciamenti.
- ⁶ Per necessità della rete di distribuzione il proprietario, se richiesto, deve accordare all'Azienda il permesso di mantenere a tempo indeterminato sul suo fondo le paline o i pali necessari all'impianto di distribuzione, anche se il nuovo raccordo del suo stabile è stato eseguito mediante cavo sotterraneo.
- ⁷ Il proprietario che è stato allacciato alla rete non ha in nessun caso diritto di richiedere la restituzione parziale o totale della tassa di allacciamento versata in passato, anche se riduce il valore della potenza richiesta.
- ⁸ Per tutto quanto non contemplato all'art. 27 in relazione alle richieste di potenziamento o di modifica di un allacciamento esistente, valgono per analogia le disposizioni stabilite in generale per gli allacciamenti (art. 21).

28. Manutenzione dell'allacciamento

- ¹ L'Azienda si assume l'onere della manutenzione della parte elettrica degli allacciamenti e della rimozione dei guasti che dovessero manifestarsi per cause non imputabili a colpa o negligenza di terzi.
- ² Al proprietario dell'allacciamento spetta la manutenzione delle opere di genio civile sul fondo di sua proprietà.
- ³ Se la manutenzione o la riparazione di un allacciamento richiede la demolizione e il rifacimento o l'aggiramento dei manufatti costruiti su quell'area privata sopra il tracciato dei cavi, la spesa che ne deriva è a carico del proprietario del manufatto.
- ⁴ Trascorsi 40 anni (quaranta) dall'esecuzione di un allacciamento, qualora per un riassetto generale della rete nella zona, questo non offrisse più sufficienti garanzie di affidabilità o di sicurezza, l'Azienda può imporre il suo rifacimento, definendo in accordo con il proprietario le caratteristiche del nuovo raccordo. I costi derivanti sono a carico del titolare dell'allacciamento.
- ⁵ Qualora il proprietario dell'allacciamento non ottemperasse alle richieste di pagamento delle spese a suo carico per la manutenzione e sostituzione dell'allacciamento, è data facoltà all'Azienda di interrompere l'erogazione di energia elettrica dandone tempestivo avviso previa lettera raccomandata e l'assegnazione di un ultimo termine per il pagamento.
- ⁶ In ogni momento l'Azienda è autorizzata ad intervenire per la manutenzione o sostituzione dell'allacciamento nei casi di comprovata necessità e/o qualora lo stesso non fosse più conforme alle vigenti normative, ponendo a carico del proprietario dell'allacciamento le relative spese per quanto di sua spettanza.
- ⁷ Di regola il proprietario dell'allacciamento viene preventivamente informato dell'intervento dall'Azienda. Restano riservati i casi di urgenza.

29. Ristrutturazione e demolizione stabile

- ¹ In caso di ristrutturazione o smantellamento dell'immobile, il Cliente dovrà richiedere all'Azienda, prima dell'inizio dei lavori, la messa in sicurezza degli allacciamenti. I costi derivanti saranno posti a carico del Cliente.
- ² L'interruzione dell'allacciamento sarà eseguita ad opera dell'Azienda unicamente dopo l'analisi della situazione; nel caso ci fossero allacciati ulteriori utenze ancora attive, l'Azienda si riserva la facoltà di decidere come procedere.

X. ASPETTI FINANZIARI

30. Costi a carico del proprietario

- ¹ La tassa di allacciamento è richiesta per il collegamento che parte dal punto di raccordo alla rete stabilito dall'Azienda e che collega il DPS di introduzione come meglio descritto all'art. 33 del presente Regolamento.
- ² L'Azienda fattura la tassa d'allacciamento al proprietario dell'impianto.

31. Offerta e fatturazione tassa di allacciamento

- ¹ A fronte dell'avviso di installazione inoltrato da un installatore concessionario, l'Azienda allestisce il contratto d'allacciamento, con l'indicazione della relativa tassa, che il proprietario è tenuto a sottoscrivere per accettazione.
- ² A ricezione del contratto di allacciamento sottoscritto, l'Azienda provvede all'emissione della fattura con l'importo corrispondente. Il pagamento della stessa dovrà essere effettuato entro i termini indicati ma in ogni caso prima dell'inizio dei lavori da parte dell'Azienda. In caso di mancato pagamento della tassa di allacciamento l'Azienda non esegue nessun lavoro.
- ³ La stessa tassa è dovuta per tutte le nuove costruzioni e, per analogia, in caso di potenziamento di un allacciamento esistente.
- ⁴ La tassa d'allacciamento è stabilita in base alla potenza richiesta (espressa in kVA). Si richiama l'art. 33.

32. Calcolo della potenza garantita

- ¹ Impianti con un solo DPS d'abbonato:
 - il DPS d'abbonato è in serie con il DPS d'introduzione, la potenza garantita è calcolata sulla base della portata del DPS d'abbonato.
- ² Impianti con due o più DPS d'abbonato:
 - la potenza garantita è calcolata sulla base della portata del DPS d'introduzione.

33. Tassa d'allacciamento

- ¹ Il punto d'allacciamento alla rete elettrica viene fissato in modo inappellabile dall'Azienda in funzione della potenza richiesta e secondo la configurazione della rete di distribuzione nella zona considerata.
- ² La tassa d'allacciamento è stabilita dal Municipio tramite apposita Ordinanza municipale, entro i limiti minimi e massimi indicati qui di seguito:

³ Tasse per nuovi allacciamenti:

Descrizione	Minimo CHF/kVA	Massimo CHF/kVA
Monofase: 2.3 kVA	150.-	300.-
Trifase: i primi 50 kVA*	70.-	200.-
Trifase: oltre i 50 kVA fino a 100 kVA	100.-	260.-
Trifase: oltre i 100 kVA	130.-	320.-
Tassa per certificazione produttori indipendenti (ex art. 14)	0.-	300.-

* Viene comunque prelevata una tassa base minima per una potenza di 17 kVA (25A)

⁴ Tasse per allacciamenti temporanei**:

Descrizione	Minimo CHF	Massimo CHF
<i>per Cantieri</i>		
Trifase fino a 43 kVA	250.-	500.-
Trifase da 43kVA a 87 kVA	350.-	700.-
<i>per Manifestazioni</i>		
Monofase fino a 2kVA	40.-	80.-
Trifase fino a 10kVA	200.-	400.-
Trifase da 20kVA fino a 87 kVA	250.-	500.-

** Fino ad una potenza massima di 87 kVA (125 A); per potenze maggiori verrà allestito un preventivo a regia.

⁵ I prezzi indicati nelle tabelle suesposte non sono comprensivi di IVA né di ulteriori tasse o eventuali altri contributi di legge.

34. Aumento di potenza

¹ In caso d'ampliamento di un impianto esistente la partecipazione viene calcolata in base alla differenza fra nuova e vecchia potenza, con riferimento all'art. 33.

35. Riduzione della potenza e disdetta dell'allacciamento

- ¹ La tassa d'allacciamento corrisponde ad un versamento una tantum. La rinuncia all'allacciamento o la riduzione di potenza richiesti dal Cliente non danno diritto a nessun rimborso.
- ² La richiesta di riduzione delle tasse d'abbonamento previste nelle tariffe per la fornitura di energia elettrica è considerata come una riduzione della potenza garantita.

36. Opere di genio civile

- ¹ Le opere civili necessarie per l'allacciamento vengono eseguite dal Cliente a proprie spese e secondo le direttive dell'Azienda. Le AIM eseguono i rilievi prima della chiusura dello scavo (tubi a vista prima del rinfiacco con calcestruzzo).
- ² Durata di vita dell'allacciamento. L'ammontare della tassa d'allacciamento a carico del proprietario corrisponde ad un importo versato una tantum per la durata di vita di un allacciamento di regola 40 (quaranta) anni. Dopo questo termine, nei casi di rifacimento dell'allacciamento, il proprietario dell'allacciamento pagherà il costo del cavo posato e i costi accessori, ma non più la tassa basata sui kVA di potenza.
Nell'ipotesi di potenziamento dell'impianto si applica l'art. 33.
- ³ Allacciamenti aerei. L'allacciamento mediante linea aerea non viene di regola concesso per i nuovi impianti ed è comunque limitato a 44 kVA (63 A) quale valore massimo del DPS d'allacciamento.
I casi di allacciamenti aerei verranno trattati separatamente e i prezzi concordati volta per volta.

37. Altri costi a carico del proprietario

- ¹ Sono pure a carico del proprietario:
 - la messa a disposizione, a livello dell'armadio di introduzione, di un collegamento ad un dispersore di terra idoneo;
 - l'eventuale installazione, a valle dei DPS d'introduzione, di scaricatori contro sovratensioni;
 - gli eventuali indennizzi a terzi per diritti di attraversamento, taglio piante, danni alle colture e acquisizione dei permessi per la posa di pali, cavi o altri.

38. Modalità di pagamento

¹ L'Azienda indirizza al Cliente in ritardo con il pagamento un sollecito scritto, intimandogli un nuovo termine, scaduto il quale notifica una diffida di pagamento con comminatoria dell'interruzione della fornitura di energia. Le relative spese di incasso e di intervento del personale dell'Azienda saranno addebitate al proprietario dell'allacciamento, il tariffario è stabilito dal Municipio tramite apposita Ordinanza municipale, entro i limiti minimi e massimi indicati qui di seguito:

Descrizione	Minimo	Massimo
	CHF	CHF
Primo sollecito	0.-	5.-
Secondo sollecito	10.-	20.-
Diffida di pagamento	20.-	40.-
Procedura esecutiva: per ogni atto esecutivo	40.-	60.-
Interessi di mora dal 31esimo giorno	2%	10%
Costo ratealizzazione (a piano rateale)	20.-	30.-
Costo sollecito ordine LSV/DD inadempito	20.-	40.-

² I prezzi indicati nella tabella suesposta non sono comprensivi di IVA né di ulteriori tasse o eventuali altri contributi di legge.

39. Oneri a carico dell'Azienda

¹ Gli oneri dell'Azienda comprendono l'estensione dell'impianto principale a monte del punto di raccordo alla rete e la messa in opera del raccordo all'impianto del proprietario entro i limiti citati all'art. 5.

XI. ASPETTI LEGALI

40. Violazioni e abusi

¹ L'Azienda si riserva di procedere contro i contravventori al presente Regolamento a norma del diritto federale e cantonale.

² Il Cliente o chi per esso che contravviene alle disposizioni contenute nel presente Regolamento e/o alle relative disposizioni tariffali, alle prescrizioni emanate dall'Azienda o agli altri obblighi e doveri contemplati in altri documenti vincolanti dell'Azienda oppure viola obblighi contrattuali o inganna in qualsiasi altra forma l'Azienda, è tenuto a rimborsare e risarcire il danno causato e l'eventuale importo sottratto, compresi interessi e relative spese e costi causati, nell'ambito delle relative procedure.

³ Restano riservate le disposizioni penali.

41. Contestazioni di ordine tecnico

- ¹ Nei casi previsti dalla legge, ed in particolare nei casi controversi, l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) decide se un impianto soddisfa le prescrizioni dell'OIBT. La relativa decisione può essere impugnata davanti al Tribunale amministrativo federale.
- ² Per tutti gli altri casi di contestazioni, dove la competenza dell'Ispettorato non è fissata dalla legge, si applicano gli artt. seguenti.
- ³ Tutti gli eventuali costi derivanti dalla contestazione saranno posti a carico della parte soccombente.
- ⁴ La ElCom è l'autorità preposta in materia di controversie relative a:
 - accesso alla rete;
 - condizioni per l'utilizzazione della rete;
 - livello di rete allacciato.

42. Altre contestazioni: diritto applicabile e foro

- ¹ Contro le decisioni dell'Azienda è data facoltà di adire le vie giudiziarie secondo le norme del diritto cantonale e federale.
- ² Divergenze che dovessero sorgere riguardo all'interpretazione del presente Regolamento e sulle questioni di diritto privato degli allacciamenti verranno definite secondo il diritto federale e cantonale dalle istanze e dai Tribunali ordinari puntualmente competenti per materia e secondo le procedure di legge
- ³ Foro competente per le contestazioni di diritto civile è quello di Mendrisio.

XII. DISPOSIZIONI FINALI

43. Approvazione

- ¹ Il presente Regolamento ha validità con l'approvazione da parte di Municipio, Consiglio Comunale e Consiglio di Stato (Dipartimento delle Istituzioni, Sezione Enti locali).

44. Entrata in vigore

- ¹ Il presente Regolamento, approvato dal Municipio di Mendrisio il 16 luglio 2019, con risoluzione no. 10496, dal Consiglio Comunale di Mendrisio il 7 ottobre 2019 e dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione Enti locali il 18 dicembre 2019 (151-RE-15363), entra in vigore il 1° gennaio 2020.
- ² Lo stesso sostituisce e annulla ogni precedente disposizione in materia.

45. Allegati

- ¹ Parte integrante del presente Regolamento è il seguente allegato:
 - Allegato 1: Schema limite di proprietà.